



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°6 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Sig.ri Guida Salvatorina, Cacciottolo Agostino, Cacciottolo Umberto, Cacciottolo Gelsomina, Cacciottolo Gabriella, nella qualità di eredi di :

ex Dipendente Sig. **Cacciottolo** Giovanni nato a Torre del Greco il 22/10/1940 matr. n. 6085

Avvocato: **Monetti** Francesco Via Santa Brigida 68-NAPOLI

Oggetto della spesa: rivalutazione monetaria, interessi legali

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 287050 del 24/04/2014 (prat.n. 6187/12 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, UOD 04, la sentenza n.4949/2013 della Corte di Appello di Napoli depositata il 12.07.2013 e notificata a questa Amministrazione Regionale in forma esecutiva in data 17.12.2013.

La Corte d'Appello di Napoli ha accolto l'appello presentato dagli eredi Cacciottolo Giovanni, condannando la Regione Campania al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma di €. 38.285,33 già corrisposta al loro dante causa per il periodo 01.01.1994-31.12.1994 e dei soli interessi legali maturati sulla medesima somma nel periodo 01.01.1995-01.12.2002.

La medesima sentenza nel rideterminare le spese di lite del doppio grado, ha condannato, altresì, la Regione Campania al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, quantificando le stesse in €.1.200,00 per il primo grado e in €.1.500,00 per il secondo grado, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'Avv. antistatario Monetti Francesco. Si rappresenta che con deliberazione di Giunta Regionale n.669/09, sono state riconosciute e liquidate le spese del primo grado di giudizio (giusta sentenza n. 39483 del 2008 Tribunale di Napoli) in €.177,50 oltre accessori come per legge e pertanto detto importo deve essere sottratto da quanto stabilito dalla Corte di Appello di Napoli, così come meglio sopra specificato.

La U.O.D. 04, con nota prot.n. 396046 del 10/06/2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione degli interessi previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14:



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(punto 3 del dispositivo)

Con nota prot. n.425453 del 20/06/2014, il Settore Trattamento Economico ha comunicato gli importi spettanti agli eredi del Sig. Cacciottolo Giovanni a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali. Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.4949/2013 della Corte di Appello di Napoli, depositata il 12.07.2013 e notificata in forma esecutiva in data 17.12.2013.

TOTALE DEBITO

€. 17.807,51

Sig.ri Guida Salvatorina, Cacciottolo Agostino, Cacciottolo Umberto, Cacciottolo Gelsomina, Cacciottolo Gabriella, nq di eredi di :

ex Dipendente Sig. Cacciottolo Giovanni matr. n. 6085

- Rivalutazione monetaria maturata dal 01/01/1994 al 31/12/1994 € 970,59
- Interessi legali maturati dal 01/01/1994 al 31/12/1994 € 2.796,36
- Interessi legali maturati dal 01/01/1995 al 01/12/2002 € 11.545,50
- **Importo già liquidato a titolo di interessi legali mese di luglio 2009 per il periodo 30/07/2001-01/12/2002 in esecuzione della sentenza di primo grado n. 39483/08 del Tribunale di Napoli - € 1.185,58**

Totale da corrispondere ai creditori € 14.126,87

Competenze per spese legali Avv. **Monetti** Francesco € 3.680,64

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. n. 287050 del 24.04.2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 4949/13 della Corte di Appello di Napoli, depositata il 12/07/2013 e notificata in forma esecutiva in data 17/12/2013;
- nota prot.n.425453 del 20.06.2014 della U.O.D. 07, Trattamento Economico, della Direzione Generale 14;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 25/06/2014

Il Dirigente
dott. Bruno de Filippis



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

129 APR. 2014

AREA 04 - SETTORE 01

REGIONE CAMPANIA

Pr. t. 2014. 0287050 24/04/2014 10,57
Mitt. A.G.C. 4 Avvocatura

Ano 551402 UOD Stato giuridico ed Inquad.

Classifica 4.1.1



N. Pratica:

Oggetto: 6187/2012

Invio sentenza n.4949/13 della Corte d'Appello
di Napoli-Giudizio Guida Salvatorina ed altri
(n.q. di eredi di Cacciottolo Giovanni R.C.) -

20/04/2014

DIP 55 DG 14 UOD 03
SETTORE STATO GIURIDICO E INQUA-
DRAMENTO DEL PERSONALE
VIA S.LUCIA 81
- NAPOLI -

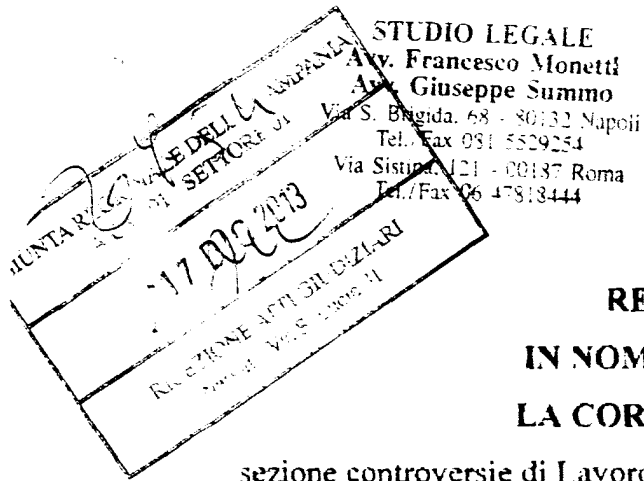
Si trasmette, in allegato alla presente, copia della sentenza n.4949/13 della Corte di Appello di Napoli relativa al giudizio promosso da Guida Salvatorina ed altri (n.q. di eredi di Cacciottolo Giovanni) contro REGIONE CAMPANIA, rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente la somma per cui è condanna.

Si evidenzia che la mancata liquidazione potrebbe comportare un ulteriore aggravio di spese, conseguente all'esecuzione forzata.

Si invita, pertanto, il Settore in indirizzo a predisporre i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Fabrizio Nigeforo

Avv. Angelo Aiello tel 081 7963544



SENT. N. 4949/2013
11 DIC. 2013
CRON. N. _____

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza

composta dai sig.ri Magistrati:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. dott. Maria Rosaria Rispoli | Presidente |
| 2. dott. Giovanna Guarino | Consigliere rel. |
| 3. dott. Antonietta Savino | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 25 giugno 2013 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 10875/2009 r. g. sez. lav., vertente

TRA

GUIDA SALVATORINA, CACCIOTTOLO AGOSTINO, CACCIOTTOLO UMBERTO, CACCIOTTOLO GELSOMINA, CACCIOTTOLO GABRIELLA, nq di eredi di CACCIOTTOLO GIOVANNI, rapp.ti e difesi dall'avv. Francesco Monetti, presso cui elett.te domiciliano in Napoli, via Santa Brigida n.68

appellanti

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della giunta regionale p.t. rapp.ta e difesa dall'avv. Angela Acierno, presso cui elett.te domicilia in Napoli, via S. Lucia n.81

appellata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in data 4/11/2007, gli eredi di Cacciottolo Giovanni, dipendente della Regione Campania proveniente dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, premesso che il loro dante

causa era stato inquadrato nell'organico regionale solo nel 2001 ed aveva ricevuto a dicembre 2002 l'importo di euro 38.285,33 a titolo di differenze retributive per il periodo dall'1/1/1994 al 31 luglio 2001, senza interessi e rivalutazione monetaria, chiesero la condanna della resistente al pagamento degli accessori ex art.429 c.p.c. dalla data di insorgenza del credito al pagamento, nonché gli ulteriori interessi e rivalutazione.

Si costituì ritualmente in giudizio la Regione Campania che eccepì il difetto di giurisdizione per le rivendicazioni antecedenti al luglio 1998, nonché l'infondatezza della domanda.

Il giudice adito, con sentenza dell' 11/12/2008, dichiarò la giurisdizione del giudice ordinario relativamente alle rivendicazioni economiche in esame in quanto afferenti tutte ad un periodo successivo al 1°/7/1998, ritenendo di individuare "l'evento generatore della pretesa" nella delibera di inquadramento del 2001 e condannò la Regione Campania al pagamento, in favore dei ricorrenti, degli interessi legali maturati dal 30/7/2001 al 1/12/2002 sull'importo di euro 38.285,33, rigettò per il resto il ricorso e condannò la Regione al pagamento di 1/4 delle spese di lite, compensate nei rimanenti 3/4.

Con ricorso depositato presso questa Corte in data 10/12/2009, gli appellanti indicati in epigrafe hanno proposto gravame avverso la predetta sentenza e, condividendo la decisione nella parte in cui il primo giudice aveva dichiarato la propria giurisdizione, hanno censurato il solo parziale accoglimento della domanda evidenziando la natura meramente ricognitiva della delibera del 2001 di inquadramento del personale proveniente dalla Cassa per il Mezzogiorno, atteso che il diritto alla qualifica ed all'adeguamento retributivo erano sanciti dalla legge.

Nel ribadire le richieste formulate in primo grado quanto al cumulo degli accessori, gli appellanti hanno anche sollecitato la Corte a valutare la necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale^{del} l'art.22 comma 36 della legge 23 dicembre 1994 n.724 in ordine al diritto al cumulo di interessi e rivalutazione anche per i lavoratori pubblici per effetto della privatizzazione del contratto

d'impiego ed in via gradata hanno chiesto la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria relativamente alle differenze retributive maturate dal 1/1/1995 ed agli interessi sulle somme rivalutate per le differenze maturate dal 1/1/1994 al 31/12/1994. Hanno poi censurato la compensazione per 3/4 delle spese di giudizio in considerazione della complessa attività svolta e concluso nel senso dell'accoglimento integrale della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio

La Regione, tardivamente costituitasi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza dell'avversa domanda in quanto il diritto agli accessori sulle differenze retributive versate era insorto solo alla data del provvedimento amministrativo in forza del quale le stesse differenze erano state corrisposte ed ha concluso quindi per il rigetto dell'impugnazione con vittoria di spese.

All'odierna udienza, su richiesta del procuratore di parte appellante, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e deve pertanto trovare accoglimento.

Osserva in via preliminare la Corte che risulta affermata in sentenza la giurisdizione del giudice ordinario, per cui, in mancanza di censure proposte dalle parti in causa, tale capo di pronuncia deve ritenersi intangibile.

Passando ad esaminare la fattispecie oggetto di giudizio, rileva questa Corte che gli attuali appellanti hanno dedotto che, a seguito di Delibera della Giunta Regionale n. 1672/01 e dei susseguenti provvedimenti, era stato disposto l'inquadramento del loro dante causa, ex dipendente Casmez, (come del restante personale "ex Casmez") nell'organico regionale; che, in forza di tale inquadramento, per effetto dell'applicazione delle fonti normo-collettive-regionali, si era proceduto alla ricostruzione anche della parte economica del rapporto di lavoro -illegittimamente fino a quel momento regolamentato con applicazione delle fonti legislative e collettive della Casmez e quindi congelato al 1991 quanto alla progressione

economica ed al 1983 quanto a quella giuridica- per cui al Cacciottolo erano state riconosciute differenze retributive maturate progressivamente dal 1° gennaio 1994 alla data di effettivo inquadramento -corrispondenti alla differenza tra il trattamento percepito prima del formale inquadramento e quello stabilito dal decreto dirigenziale - liquidate alla stregua delle fonti collettive vigenti e materialmente corrisposte dalla Regione Campania soltanto nel dicembre 2002; che, nonostante richieste avanzate in via stragiudiziale, non erano stati corrisposti anche gli accessori di legge (interessi e rivalutazione monetaria) sul capitale via via rivalutato in relazione alle differenze retributive percepite; che l'inadempimento dell'ente si è prodotto nel momento in cui lo stesso, pur avendo adempiuto tardivamente alla sua obbligazione, non ha ritenuto di corrispondere come dovuti anche i relativi accessori.

Osserva questo Collegio che il diritto azionato nel presente giudizio scaturisce proprio dalla mancata previsione negli atti deliberativi in questione di specifiche disposizioni in ordine al pagamento delle differenze retributive emerse a seguito del disposto inquadramento dell'ex personale Casmez nei ruoli della Regione (tra i quali vi è il Cacciottolo), avvenuto a distanza di oltre dieci anni dall'effettivo passaggio di tali dipendenti.

In pratica a tale mancata previsione può essere riconducibile la successiva condotta omissiva dell'amministrazione al quale, pur avendo provveduto, tardivamente, al pagamento della sorta capitale delle accertate differenze retributive, non ha ritenuto di dover corrispondere anche gli accessori di legge.

Incontestato il fatto storico (e cioè l'avere il dante causa degli appellanti conseguito l'inquadramento nell'organico regionale solo nel 2001 e ricevuto soltanto nel dicembre 2002 l'importo indicato a titolo di differenze retributive per il periodo dall'1/1/1994 al 31 luglio 2001), deve osservarsi che, come si evince dalla delibera in precedenza citata, il diritto del Cacciottolo all'inquadramento nell'organico della Regione Campania ed al corrispondente trattamento economico trova titolo direttamente nella legge (art.147 T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno)

e non in una attività discrezionale della Pubblica Amministrazione che ha provveduto in ritardo al suddetto inquadramento; ne consegue che, ai sensi dell'art 429 cpc, compete la liquidazione degli accessori maturati dal 1.1.94, data di maturazione del credito e non invece dalla data della delibera di inquadramento .

Ciò comporta che per il periodo dal 1/1/1994 al 31/12/1994 spettino agli appellanti gli interessi e la rivalutazione monetaria sull'importo di euro 38.285,33 corrisposto a titolo di differenze retributive nel dicembre 2002, mentre per il periodo dal 1/1/1995 al 1/12/2002 (data di effettivo pagamento delle somme dovute a titolo di differenze retributive) spetti agli appellanti , in applicazione dell'art.16 della legge 412/1991, l'eventuale maggior danno costituito dalla differenza tra la rivalutazione monetaria ed il saggio degli interessi legali maturato. Invero il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria sancito dall'art.22 della legge 724/1994 vige solo per i crediti di lavoro maturati dai pubblici dipendenti dal 1/1/1995.

Non può tuttavia essere accolta la censura sollevata dagli appellanti con la quale gli stessi si dolgono della mancata concessione della rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi e della applicabilità ai dipendenti pubblici della norma dell'art.22 della legge 724/1994 sul rilievo che, con la contrattualizzazione del rapporto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non può trovare alcuna giustificazione la disparità di trattamento tra crediti nascenti da rapporti di lavoro privati e crediti, invece, derivanti da rapporti di lavoro pubblici.

La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n.82 del 27 marzo 2003 ha ribadito che "in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 35 e 36 cost., non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.22 comma 36 l.23 dicembre 1994 n.724, nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione posto dall'art.16 comma 6 l.30 dicembre 1991 n.412 si applica anche all'ipotesi di ritardo nella corrisponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti, in quanto, premesso che il meccanismo di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, di cui all'art.429 comma 3 c.p.c. , non può ritenersi costituzionalizzato neanche dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale

dell'art.16 comma 6 l.n.412 del 1991, essendo il legislatore libero di sostituire quel meccanismo con altro, restando ferma la necessità di riconoscere ai crediti di lavoro un'effettiva specialità di tutela rispetto alla generalità degli altri crediti, la p.a. conserva pur sempre, anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, una connotazione peculiare, sotto il profilo della conformazione della condotta cui essa è tenuta durante lo svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità, razionalità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa, sicchè, non esistendo la necessità di predisporre per il datore di lavoro pubblico le medesime remore all'inadempimento previste per il datore di lavoro privato, deve escludersi la omogeneità di situazioni e quindi la possibilità di un utile raffronto. Del resto, poiché la disciplina censurata prevede per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico una disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, risulta assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, mentre il parametro dell'art.24 cost. non è evocabile con riferimento a norme sostanziali e le censure riferite ai restanti parametri (art.2, 4 e 35 cost.) si risolvono in una diversa prospettazione di quelle esaminate" (cfr. altresì, Corte cost. 2 novembre 2000 n.459).

L'integrale accoglimento della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio comporta la rideterminazione delle spese di lite del doppio grado, che seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con attribuzione, e di conseguenza l'irrelevanza dell'ultimo motivo di gravame.

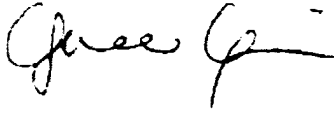
PQM

La Corte così provvede: 1) in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la Regione Campania al pagamento, in favore degli appellanti, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati sulla somma di euro 38.285,33 dal 1/1/1994 al 31/12/1994 e dei soli interessi legali maturati sulla medesima somma dal 1/1/1995 al 1/12/2002; 2) condanna, inoltre, la Regione Campania al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado

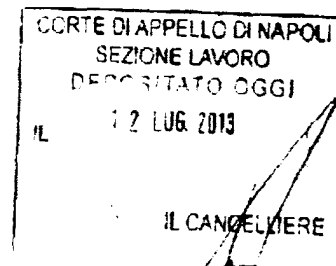
in euro 1.200,00 e per il secondo grado in euro 1.500,00, oltre iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Monetti antistatario .

Così deciso in Napoli il giorno 25 giugno 2013

Il Consigliere est. rel.



Il Presidente



COSTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione Controversie di Lavoro Previdenza ed Assistenza

SENT. N. 4949/13

UFFICIO COPIE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Circoliamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Pubblica Assistenza di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. La presente copia composta da n. 7 fogli, conforme al suo originale ed in forza esecutiva si rilascia a richiesta di avv. E. MONETTI Procuratore/Avv. ~~.....~~

Napoli, 18 NOV 2013

Il Funzionario Giudiziario
Agrillo Carmine

F.to

La presente copia è conforme alla copia esecutiva rilasciata in data

Napoli, 18 NOV 2013

Il Cancelliere
Il Funzionario Giudiziario
Agrillo Carmine

Si notifici a:

Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore* per la carica diomiciliario presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via S. Lucia n. 81

17 DIC 2016





Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. Trattamento Economico

Napoli li _____

Via S. Lucia 81 - 80132 Napoli - fax 0817962273

20/05/2014 15:02



Al Dirigente della U.O.D. 04
e p.c. *CP* Al Direttore Generale
Dott.ssa Giovanna Paolantonio

LORO SEDI

23/6

Oggetto: **Eredi Cacciottolo Giovanni, (matr. 6065) c/ Regione Campania; sentenza n. 4949/2013 della Corte d'Appello di Napoli**

In riscontro alla nota prot. 396046 del 10/06/2014, di pari oggetto, si riportano di seguito gli importi calcolati, secondo quanto disposto nella nota stessa.

Rivalutazione Monetaria maturata dal 01/01/1994 al 31/12/1994	€ 970,59
Interessi legali maturati dal 01/01/1994 al 31/12/1994	€ 2.796,36
Interessi legali maturati dal 01/01/1995 al 01/12/2002	€ 11.545,50

Si precisa che alle somme sopra indicate, dovrà essere sottratto l'importo di **€ 1.185,58** già liquidato nel mese di luglio 2009, a titolo di interessi legali, per il periodo 30/07/2001-01/12/2002, in esecuzione della sentenza di primo grado (n. 39483/08 del Tribunale di Napoli).

Si rappresenta, inoltre, che le somme concernenti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, sono state calcolate sulle sorte capitali al netto delle ritenute di legge: ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali (*D.M. 352/98; C.d.S. sez. VI^ sentenza n. 3383 del 24 maggio 2004; C.d.S. sez. IV^ sentenza n. 462 del 3 febbraio 2006*).

MM/MM

Il Responsabile della P.O.
Dott. Salvatore DE MAIO

Il Dirigente
Dott. Dionisio LIMONGELLI

**Sentenza della Corte d'Appello di Napoli -Sez.Lav.-
 Numero 4949/2013
 Sigg.Guida S. ed altri (eredi ex dip.Cacciottolo G.)
 Avvocato Monetti Francesco**

Diritti e onorari			2.522,50
spese generali	15,00%	2.522,50	<u>378,38</u>
			2.900,88
CPA	4%	2.900,88	<u>116,04</u>
			3.016,92
IVA	22%	3.016,92	663,72
TOTALE FATTURA			3.680,64
RITENUTA	20%	2.900,88	580,18
NETTO A PAGARE			3.100,46